



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
**UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI LODI**  
Piazzale Forni, 1 – C. A. P. 26900– C. F.  
0371/466801 – Fax: 0371/466817 – E-mail: [usp.lo@istruzione.it](mailto:usp.lo@istruzione.it)  
P. E. C.: [usplo@postacert.istruzione.it](mailto:usplo@postacert.istruzione.it)

**TRIBUNALE DI LODI**

**SEZIONE LAVORO R.G. N. 437/21**

**GIUDICE dott. F. Manfredi**

Udienza del 10/12/2021 ex art.414 e pedissequa istanza ex art.700 c.p.c.

Il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** in persona del Direttore in carica, **Ufficio Territoriale di Lodi**, in persona del Dirigente in carica p.t., tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla dott.ssa Patrizia Palmeri. C.F. PLMPRZ73P57F158Y funzionario in servizio presso lo stesso Ufficio territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80, in Lodi, Piazzale Forni, 1 Pec: [usplo@postacert.istruzione.it](mailto:usplo@postacert.istruzione.it).

Resistenti

Contro

**Vecchio Agata Monica** rappresentata e difesa dall'Avv. Bersani – Via Oberdan, 4 Melegnano

Ricorrenti

\*\*\*\*\*

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e pedissequa istanza ex artt. 700,669 bis, 669 quater c.p.c. proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la ricorrente chiede che l'intestato Tribunale che si pronunci per:

- Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o annullare il provvedimento con il quale l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi ha chiuso le operazioni di individuazione di cui all'art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021, per l'assegnazione con contratto a tempo determinato dei docenti di prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la classe di concorso A028;
- Condannare le amministrazioni scolastiche convenute ed in particolare l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, a riaprire dette operazioni disponendo la partecipazione della ricorrente alla relativa procedura di assegnazione del posto disponibile per la Classe di concorso A028 con contratto a tempo determinato

\* \* \*

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Amministrazione Scolastica, Ambito Territoriale di Lodi che contesta integralmente quanto dedotto in narrativa del ricorso e chiede l'integrale rigetto di ogni pretesa.

## FATTO

La ricorrente:

- è una docente a tempo determinato, attualmente in servizio presso il Liceo Gandini di Lodi sulla classe di concorso A050- scienze naturali, chimiche e biologiche, con incarico di supplenza annuale da GPS dal 7/9/2021 al 31/08/2022 **(all.1)**.
- In data 18/8/2021, la ricorrente presentava, per la classe di concorso A028 – matematica, domanda per partecipare alla procedura straordinaria prevista dall'art. 59, comma 4, del D. L. n.73/2021.
- In data 3/9/2021, con provvedimento A00USPLO n. 366 del 3/9/2021, la ricorrente veniva individuata per un incarico a tempo determinato con contratto annuale sulla classe di concorso A050 presso il Liceo Gandini **(all. 2)**.
- In data 6/9/2021, con nota protocollo n. 2820, l'Ufficio scolastico territoriale di Lodi pubblicava l'avviso relativo alle operazioni di nomina sulle classi di concorso A028-Matematica e scienze A027- Matematica e fisica. La comunicazione, oltre a stabilire la data di convocazione, precisava che le operazioni di assegnazione di sede ai candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato su graduatoria STEM, si sarebbero svolte in presenza. Per quanto riguardava le operazioni di nomina a tempo determinato - sia quelle disposte ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, sia quelle attribuite tramite scorrimento GPS, sarebbero state disposte secondo le preferenze già espresse dagli aspiranti all'atto della compilazione dell'Istanza on line in POLIS, quindi tramite procedura informatizzata **(all. 3)**.
- In data 9/9/2021 l'ufficio procedeva ad assegnare la sede ai candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato su graduatoria STEM.
- Sui posti residuati dopo tale operazione, l'UST di Lodi attivava la procedura informatizzata per la nomina a tempo determinato disposta ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.
- In data 9/9/2021 sul sito dell'UST di Lodi veniva pubblicato l'avviso in cui si comunicava che *"le operazioni di individuazione art. 59 GPS I fascia classe di concorso A028, previste per la giornata odierna tramite piattaforma INS (informatizzazione nomina supplenze), in mancanza di aspiranti presenti in graduatoria, non hanno prodotto risultato"* **(all.4)**.
- In da 9/9/2021 la ricorrente chiedeva al dirigente dott.ssa M. Modenini, tramite e-mail, un appuntamento *"per dirimere la sua posizione"* **(all. 5)**.
- In data 11/9/2021 perveniva da parte dell'Organizzazione sindacale FLC CGIL, atto di diffida e messa in mora per esclusione dalla procedura art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021 **(all. 6)**.

## DIRITTO

### LE GRADUATORIE PROVINCIALI DI SUPPLENZA (GPS).

Innanzitutto, occorre precisare che le nuove Graduatorie Provinciali Supplenze sono disciplinate dall'O.M. n.60/2020 *"procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*.

Le nuove Graduatorie Provinciali Supplenze introdotte per il biennio 2020/21 e 2021/22, di fatto, hanno sostituito le precedenti Graduatorie di Istituto di II e II fascia.

A partire dal 2020 ci sono due diverse tipologie di graduatorie. Da un lato, infatti, sono state istituite le nuove GPS per le supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto. Dall'altro, le Graduatorie di Istituto sono invece previste per le supplenze brevi e saltuarie.

Una volta inviate e acquisite le domande per le nuove GPS tramite procedura online, gli uffici scolastici provinciali, per il tramite delle istituzioni scolastiche all' uopo incaricate, hanno provveduto alla valutazione dei titoli dichiarati da ciascun candidato e solo a quel punto sono state pubblicate le graduatorie provinciali dove ogni candidato ha potuto verificare la posizione e punteggio in graduatoria ai fini dell'individuazione a tempo determinato per l'a. s. 2020/2021.

### La procedura straordinaria prevista dal Decreto Sostegni bis art. 59 comma 4 (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).

Per l'anno scolastico 2021/22, il Decreto Sostegni bis art. 59 comma 4 (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), ha introdotto una procedura straordinaria finalizzata alle immissioni in ruolo del personale docente.

I requisiti utili per la partecipazione erano limitati all'iscrizione in GPS con il possesso della specializzazione sostegno conseguita entro il 31 luglio 2021 per i posti di sostegno, mentre per i posti comuni si richiedeva anche il possesso di **almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, su posto comune nella scuola statale negli ultimi dieci anni.**

Si tratta di una procedura che prevede più step: nomina a tempo determinato da prima fascia GPS per l'anno scolastico 2021/22, superamento dell'anno di prova e formazione nonché di una prova disciplinare, assunzione a tempo indeterminato dal 2022/23 per chi supera le prove previste.

## **L'ART. 59 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73**

In particolare, l'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - *Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente*:

1. *Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.*

2. *Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 è incrementata al 100 per cento la quota prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico è incrementata al 100 per cento la quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo.*

3. *La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo.*

4. *In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con **contratto a tempo determinato**, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella **prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze** di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.*

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), **sino al 21 agosto 2021**, potevano presentare domanda di partecipazione all'attribuzione degli **incarichi annuali finalizzati all'immissione in ruolo** e alle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto.

**E' evidente, dunque, dalla lettura del testo normativo, che trattasi di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare. Solo a tali condizioni, il docente verrà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2021 o se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.**

- In data 3/9/2021 A00USPLO n. 366 del 3/9/2021 la ricorrente veniva individuata per un incarico a tempo determinato con contratto annuale sulla classe di concorso A050 presso il Liceo Gandini, tramite procedura informatizzata.
- In data 6/9/2021, con nota protocollo n. 2820, l'Ufficio scolastico territoriale di Lodi pubblicava sul proprio sito web istituzionale, l'avviso relativo alle operazioni di nomina sulle classi di concorso A028 - Matematica e scienze A027- Matematica e fisica.

In tale avviso veniva precisato, relativamente alle nomine a tempo determinato - sia quelle disposte ai sensi dell'art. 59, comma 4, sia quelle attribuite su scorrimento GPS - che gli eventuali aspiranti alla nomina su classe di concorso A028, già individuati destinatari di contratto a tempo determinato su diversa classe di concorso, potranno essere considerati nella fase di attribuzione delle supplenze, solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) aver espresso nell'istanza on line in POLIS le preferenze riferite alla classe di concorso A028 in posizione superiore rispetto a quella riferita alla classe di concorso/tipologia di posto assegnata con provvedimento A00USPLO 366 del 3 settembre 2021;
- b) **non aver assunto servizio** sulla classe di concorso/tipologia di posto assegnata con provvedimento A00USPLO 366 del 3 settembre 2021.

Ebbene, la ricorrente in data 9 settembre assumeva servizio presso il Liceo Gandini di Lodi, pregiudicando così il suo diritto a partecipare alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4.

La ricorrente avrebbe dovuto attendere l'attivazione della procedura straordinaria prima di assumere servizio. Invece, in base a quanto si evince dalle sue comunicazioni/diffida (all. 7), ha interpretato erroneamente la normativa regolante la procedura straordinaria, basandosi sulla falsa convinzione di poter rinunciare alla supplenza assunta al Liceo Gandini, per accettare un contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo (in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare).

Considerato che invece, come abbiamo precisato, nel caso di specie, non trattasi di immissione in ruolo, bensì di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo, si applica il regime sanzionatorio disciplinato dall'art. 14 dell'OM 60/2020.

#### **L'ARTICOLO 14 (EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO)**

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:

a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:

i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;

ii. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;

**iii. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l'aspirante è inserito;**

Quest'ultimo punto in particolare riguarda il caso in questione. La ricorrente, avendo assunto servizio a tempo determinato presso il Liceo Gandini sulla classe concorso in data 9/9/2021 fino al 31/8/2022, nel caso in cui avesse abbandonato il servizio, ***avrebbe perso la possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l'aspirante è inserito;***

Si ribadisce, dunque, che il testo normativo, ovvero l'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, fa espresso riferimento ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), pertanto la disciplina applicabile è quella dettata dall' O.M. 60/2020.

## L'ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DA PARTE DELLA RICORRENTE

La stessa ricorrente, in data 10/9/2021, comunicava tramite posta elettronica di aver interpretato erroneamente la normativa e chiedeva appuntamento all'allora dirigente dell'UST di Lodi, dott.ssa Modenini (all. 5).

In tutte le comunicazioni relative alle nomine ai sensi dell'art. 59, comma 4, si parla sempre e solo di contratti a tempo determinato.

Perfino il MEF ha pubblicato una nota di chiarimenti nella quale si fa espresso riferimento ai contratti a tempo determinato.

*E' stato infatti pubblicato sul portale NOIPA il messaggio 082/2021, visibile a tutti gli Utenti relativo ad una nuova tipologia di contratto di "SUPPLENZA ANNUALE CON FORMAZIONE E PROVA D.L. 73/2021" Al fine di disciplinare gli adempimenti di codeste Istituzioni Scolastiche in relazione alle competenze di questa Ragioneria, con riserva di eventuali modifiche procedurali che dovessero intervenire, si comunica quanto di seguito.*

### **A) CONTRATTI ART. 59 DL 73/2021**

*Questa particolare tipologia di rapporto lavorativo è caratterizzato dal fatto che al momento dell'assunzione viene stipulato un **contratto a tempo determinato** che potrà trasformarsi a tempo indeterminato solo "in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare", come previsto dal comma 8 dello stesso articolo 59; la valutazione positiva in argomento potrà essere definita orientativamente al termine dell'anno scolastico 2021/2022.*

***A seguito della positiva valutazione "il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo**, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Alla luce di quanto sopra, si fa presente che per i contratti in argomento, codeste Istituzioni Scolastiche **NON** devono inviare nel corso di quest'anno scolastico il contratto a questa RTS per la registrazione con il modulo 167.3 – codice NOR7C; neppure il contratto a tempo determinato deve essere trasmesso in quanto l'attivazione avviene con flusso telematico da SIDI a NoiPA; eventuali flussi documentali già trasmessi sino ad oggi verranno archiviati senza esito. Il visto di regolarità amministrativo contabile, previsto dal DLgs 123/2011, del contratto a tempo indeterminato dovrà invece essere richiesto con le consuete modalità solo al termine dell'anno scolastico 2021/2022 e solo nel caso di valutazione positiva del percorso di formazione di cui al citato comma 8 dell'art. 59.*

Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che la scrivente amministrazione ha operato correttamente, in ossequio alla disciplina vigente in materia.



## **1. Fase cautelare: Assenza del *periculum in mora*.**

La costante giurisprudenza di legittimità e di merito, come noto, al fine di evitare il rischio che la tutela cautelare assuma una funzione surrogatoria nei confronti del processo del lavoro, per sua natura già rapido, ritiene che sia necessario un accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali a cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza tanto che, si ritiene, solo in presenza del *periculum* può vagliarsi anche la sussistenza del *fumus boni iuris*.

In particolare, poiché il provvedimento ex art.700 c.p.c. è uno strumento di carattere straordinario che la legge appresta a favore del ricorrente quando sia effettivo il pericolo di un danno grave ed irreparabile, per evitare il quale non sia possibile attendere i tempi di tutela ordinaria, è onere del ricorrente fornire prova concreta e specifica in ordine alla situazione di temibile *vulnus* alla sua vita professionale e di relazione.

Da ciò discende la necessità, per la parte ricorrente, di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile.

Nello specifico, si evidenzia che la prof.ssa Vecchio, essendo in servizio fino al 31/8/2022, non può rivendicare alcun danno.

**Le affermazioni relative ad un eventuale *periculum in mora* sono assolutamente prive di prova** e, per tali ragioni, la domanda cautelare svolta dalla docente non potrà trovare accoglimento.

## **2. Assenza del *fumus boni iuris*.**

Questo ufficio ha valutato la domanda della docente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

E' evidente, dunque, dalla lettura del testo normativo, che trattasi di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare. Solo a tali condizioni, il docente verrà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2021 o se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Si ribadisce che il testo normativo, ovvero l'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, fa espresso riferimento *ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)*, pertanto la disciplina applicabile è quella dettata dall' O.M. 60/2020.

\* \* \*

Premesso tutto quanto sopra riportato, respinta ogni contraria istanza, si insiste per l'accoglimento delle

### CONCLUSIONI

Nel procedimento cautelare e nel merito:

RIGETTARE l'istanza di provvedimento cautelare d'urgenza per la domanda del ricorrente, siccome infondata in fatto e diritto per carenza di *fumus boni iuris e periculum in mora*.

RESPINGERE ogni pretesa avanzata nel merito perché infondata in fatto e in diritto.

CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Lodi, lì 14/12/2021

Il funzionario delegato

Patrizia Palmeri



## ELENCO ALLEGATI

1. Stato Matricolare
2. Esito individuazioni informatizzate del 3/9/2021.
3. Nota UST di Lodi prot. 2820 del 6/9/2021.
- 3 bis D. L. n. 73/2021
4. Avviso chiusura operazioni A028
5. Comunicazione a mezzo posta elettronica Vecchio agata Monica
6. Diffida FLC CGIL